



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

LIMITI DI OBBLIGATORietà DEL CONTRADDITTORIO ENDOPROCEDIMENTALE

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 1, Sentenza del 17/04/2025, n. 3115/2025.

Composizione

Pres. Montagna - Rel. Esposito.

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO - IN
GENERE.

Accertamento c.d. a tavolino – Obbligatorietà
del contraddittorio procedimentale - Principio di effettività - Modalità
vincolate di realizzo - Insussistenza.

Massima

In tema di accertamento cd. a tavolino, l'amministrazione finanziaria è tenuta a rispettare il contraddittorio endoprocedimentale in presenza di tributi armonizzati, ma le modalità per la sua realizzazione non sono a forma vincolata, essendo sufficiente assicurare l'effettività dello stesso, indipendentemente dagli strumenti in concreto adottati, quali il ricorso a procedure partecipative o l'impiego di altri meccanismi finalizzati all'interlocazione preventiva, come l'inoltro di questionari ed il riconoscimento dell'accesso agli atti. (Nel caso di specie, il giudice di merito ha rilevato che correttamente al contribuente era stato inviato dall'Ufficio un invito con la richiesta di esibizione di documentazione, poi disatteso dallo stesso).

Rif. normativi

Art. 12 della legge n. 212/2000.

Rif. Giurisprudenziali

Corte di Cassazione, Sez. 5, ordinanza n. 18489 dell'8/03/2024 (CONF);
Corte di Cassazione, Sez. 5-6, ordinanza n. 27420 del 29/10/2018 (CONF).

Anno pubbl.

2025.

Redattore Antonio Negro